

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI MIASINO ED IL COMUNE DI AMENO PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE

Ai sensi dell'art.14 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 22.01.2004.

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno del mese di , nella sede municipale del Comune di Miasino.

Con il presente atto convenzionale, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge.

TRA

Il **Comune di Miasino**, C.F.0045216039 - rappresentato dal Sig. Giorgio Cadei, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco protempore, domiciliato per la sua carica presso la sede;

E

Il **Comune di Ameno**, C.F.00452150030 - rappresentato dal dott. Roberto Neri, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco protempore, domiciliato per la sua carica presso la sede;

Di seguito entrambi individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "parti";

PREMESSO

- Che il Comune di Miasino ed il Comune di Ameno hanno stipulato una Convenzione per il servizio di scuolabus nell'anno scolastico 2014/2015 ai sensi della quale ciascuna Amministrazione, a mesi alterni ed indipendentemente dai giorni di durata del mese e relative festività avrebbe provveduto al trasporto alunni con il proprio autista effettuando il trasporto degli alunni della scuola primaria e dell'infanzia secondo gli orari predisposti conformemente alle esigenze organizzative delle due scuole.
- Che essendo venuta meno, nel corso dell'anno scolastico, la possibilità per il Comune di Ameno di garantire il servizio di guida scuolabus, a seguito di accordi tra i due enti, si è a superata la problematica mediante lo svolgimento del servizio da parte del Comune di Miasino anche nei mesi di competenza del Comune di Ameno e più specificatamente: dicembre 2014, febbraio 2015, aprile 2015 e giugno 2015 per un totale orario di circa 272 ore (17 ore settimanali di guida) .
- Che il Comune di Miasino al fine di recuperare le ore-lavoro prestate da un suo dipendente in sostituzione del dipendente del Comune di Ameno ha chiesto a quest'ultimo, in compensazione, l'utilizzo parziale di personale del Comune di Ameno da parte del Comune di Miasino, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza.

- Che l'art.14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004 prevede, al fine di realizzare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- Che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- Che , con Deliberazione del Sindaco del n. , il Comune di , in applicazione della sopra citata normativa contrattuale, ha stabilito di stipulare apposita Convenzione con il Comune di Ameno per l'utilizzo parziale presso questo Ente, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 , nella persona del dipendente De Francesco Giovanni, previo consenso del lavoratore, ed approvato il relativo schema di convenzione, autorizzando il Sindaco, a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Miasino la presente Convenzione;
- Che, quanto sopra è stato determinato in accoglimento della richiesta in tal senso, avanzata da Sindaco del Comune di Miasino, Prot. n. , per un periodo di tempo limitato di 16 ore settimanali, di norma il martedì ed il venerdì.
- Che con parere favorevole il Comune di Ameno, a sua volta, ha dato l'autorizzazione a procedere in merito a quanto suddetto;

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo,

CONVENGONO E DICHIARANO

quanto segue:

Art.1 Oggetto, Finalità e Profili Generali di riferimento

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Ameno da parte del comune di Miasino, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza.

Il presente documento è finalizzato a soddisfare le esigenze del Comune di Miasino, per la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, nonché a conseguire una economica gestione delle risorse.

Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art.14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il 22/01/2004 e s.m.e.i.

Le amministrazioni stipulanti si danno atto che gli enti possono utilizzare, con il consenso del lavoratore interessato, personale distaccato da altri enti del medesimo comparto Regioni Enti Locali mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.

Art.2 Individuazione del personale utilizzato

Il Comune di Ameno individua il personale disponibile ad operare in distacco presso il comune di Miasino nella persona di:

De Francesco Giovanni - operaio, inquadrato nella categoria B3.

L'utilizzo del personale distaccato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato antecedente l'inizio del periodo di distacco.

Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso avrà decorrenza dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso.

E' sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art. 3 Tempi di utilizzo del Personale

Il personale sopra individuato il cui orario di lavoro settimanale è articolato in numero 36 ore, opererà presso il comune di Ameno per 20 ore settimanali e presso il Comune di Miasino per **n.16 ore settimanali** come segue:

Novembre e Dicembre

martedì : 8 ore.

venerdì : 8 ore.

Aprile e Maggio

martedì : 8 ore.

venerdì : 8 ore.

I Comuni di Ameno e di Miasino possono organizzare le prestazioni del personale utilizzato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

Art. 4 Gestione del Personale utilizzato

I Comuni di Ameno e Miasino concordano lo svolgimento del servizio in base al contemperamento delle esigenze di entrambi gli enti.

Art. 5 Durata e cause di scioglimento

1. La presente convenzione ha durata di due mesi (Novembre – Dicembre) + due mesi (Aprile – Maggio) ;
2. Essa potrà essere risolta in qualunque momento per:
 - scioglimento consensuale;
 - recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti;
 - richiesta del dipendente.

3. In caso di scioglimento o recesso il dipendente interessato riassumerà servizio a tempo pieno presso il comune di Ameno.

Art.6 Rapporti Finanziari

I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della compensazione e della solidarietà.

Il Comune di Ameno, per le motivazioni espone in premessa, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente senza nulla chiedere al Comune di Miasino.

Art.6 – Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Lì,

Per il Comune di Miasino _____

Per il Comune di Ameno _____

Per accettazione (il dipendente) _____